



*Repubblica Italiana*

In Nome del Popolo Italiano

**Il Tribunale Ordinario di Chieti**

Composto dai magistrati:

**DOTT. GIANLUCA FALCO**

Presidente

**DOTT. MARCELLO COZZOLINO**

Giudice estensore

**DOTT. FRANCESCO GRASSI**

Giudice

Riunito in camera di consiglio in data 5.2.2026, letti gli atti del procedimento n. 8-1/2026 r.g., ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 d. lgs. n. 14/2019

Il sig. SBRACCIA PAOLO (C.F. SBRPLA64B25G482Y), nato a Pescara il 25.2.1964, residente a Francavilla al Mare in via delle Naiadi n. 13, in data 31.1.2026 ha depositato, con l'assistenza dell'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, un ricorso con cui ha chiesto l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

Il Tribunale,

preso atto della mancanza di domande di accesso alle procedure disciplinate dal titolo IV del d. lgs. n. 14/2019, ritenuto che il sig. Sbraccia si trovi in uno stato di sovraindebitamento, desumibile dal fatto che il suo reddito ed il suo patrimonio prontamente liquidabile non sono sufficienti a consentirgli il regolare adempimento delle obbligazioni pecuniarie da cui è gravato

letta la relazione allegata al ricorso, redatta dall'O.C.C., che attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore,

**p.q.m.**

dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. Sbraccia Paolo

Nomina giudice delegato il dott. Marcello Cozzolino.

Conferma quale liquidatore l'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, che ha assistito il sig. Sbraccia nella presentazione del ricorso introduttivo.

**Dispone che il liquidatore, entro giorni 10 dalla comunicazione della presente sentenza, depositi tutta la documentazione necessaria al fine di consentire al giudice delegato la determinazione dei limiti stabiliti dall'art.268 comma 4 c.c.i.**

Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori.



Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 90 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 14/2019, applicandosi l'art. 10 comma 3 del medesimo decreto.

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Dispone che il provvedimento venga posto in esecuzione dall'O.C.C.

Dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale, a cura dell'O.C.C.

Ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura dell'O.C.C.

Dichiara l'applicabilità degli artt. 143, 150 e 151 d. lgs. n. 14/2019 quanto, rispettivamente, ai rapporti processuali, al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali, ed al concorso dei creditori.

Dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di *"sospensione del ricorso per decreto ingiuntivo n. 306/2025 emesso nell'ambito del procedimento monitorio pendente innanzi al Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona, rubricato al N. 556/2025 R.G. - giudice designato: Dott.ssa Cofone, promosso da BEST CAPITAL ITALY S.r.l., e per essa dalla mandataria BEST ITALIA S.r.l."*, non avendo la presente sentenza alcuna incidenza sui provvedimenti giurisdizionali già emessi

Differisce ogni provvedimento in merito all'invocata esdebitazione all'esito della procedura, nei termini di cui all'art. 282 d. lgs. n. 14/2019

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Chieti, lì 05/02/2026

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Marcello Cozzolino

IL PRESIDENTE

Dott. Gianluca Falco

